

COMUNE DI CETONA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del Reg.

Data 30-01-2017

Oggetto:	Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni - Anno 2017.
----------	---

L'anno Duemiladiciassette, il giorno Trenta del mese di Gennaio alle ore 21:10 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
BARBANERA EVA (Sindaco) BUSSOLOTI SIRIO FORCONI EMANUELA CANUTI LORENZO TORRONI GIANFRANCO GUERRI DIEGO PULITI EMANUELE TOPPI MAURIZIO BETTI STEFANO GIUSEPPE BAGLIONI MIRCO	BENNATI ARMANDO
Tot. Presenti: 10	Tot. Assenti: 1

Assegnati n. 11
 In carica n. 11
 Presenti n. 10
 Assenti n. 1

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor BARBANERA EVA
- Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
 Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 681, prevede che *"Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare"*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

VISTO l'articolo 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 "Legge di bilancio 2017" pubblicata in gazzetta ufficiale il 21/12/2016," che proroga al 28 Febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;

VISTO il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 304) lo scorso 30 dicembre il quale proroga al 31 marzo 2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO l'art. 23, comma 3, del Regolamento per l'applicazione della imposta unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05.08.2014, il quale, relativamente alla disciplina per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), dispone che: *"Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 26 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può comunque eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 679, della Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), il quale stabilisce che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l'IMU e del 2,5 per mille per la TASI, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti (o inferiori) a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO CONTO delle seguenti modifiche apportate dalla legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) in tema di TASI:

- viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art. 1, comma 14, lett. c);
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2016, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (art. 1, comma 14, lett. d);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 54);
- nel 2017 può essere confermata ai livelli 2016, con espressa delibera del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI limitatamente agli immobili non esentati (art. 1, comma 28, della legge 208/2015);

LETTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di stabilità per il 2016), che testualmente recita: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti*

locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

TENUTO CONTO che la nuova legge di bilancio ha confermato anche per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi comunali e regionali, ad eccezione di Cosap e Tari, per cui, *come nel 2016, i Comuni e le Regioni non potranno deliberare alcun aumento di aliquote e tariffe relative a qualsiasi entrata di natura tributaria, né potranno istituire nuovi tributi o revocare agevolazioni precedentemente accordate; a livello comunale, il divieto in oggetto riguarda l'addizionale comunale Irpef, Imu, Tasi, Tosap, restando invece escluse la Tari e la Cosap;*

VISTA, dunque, la propria precedente deliberazione n. 15 del 23/05/2016 avente ad oggetto: “Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2016”;

RITENUTO, pertanto, di confermare le seguenti aliquote anche per l'anno 2017:

Aliquota di base	zero per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (come stabilito dalla disciplina IMU) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Zero per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133	zero per mille
Aliquota per altri fabbricati delle categorie (A1,A2,A3,A4,A5,A7,A8,A8,A9) e (C2,C6,C7)	zero per mille

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio associato area Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento comunale sui Controlli Interni;

VISTI:

- IL D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;

UDITA la discussione unica riportata al verbale di deliberazione n. 6 in data odierna;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), su n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti, astenuti: nessuno, contrari: nessuno, resi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, di:

1. CONFERMARE, per l'anno 2017, le seguenti aliquote per la tassa sui servizi indivisibili (TASI):

Aliquota di base	zero per mille
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (come stabilito dalla disciplina IMU) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	Zero per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9,comma 3bis, del decreto legge 30/12/1993 n. 557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133	zero per mille
Aliquota per altri fabbricati delle categorie (A1,A2,A3,A4,A5,A7,A8,A8,A9) e (C2,C6,C7)	zero per mille

2. DARE ATTO che:

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2017;
- la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul relativo sito ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Successivamente, con separata votazione resa parimenti unanime da n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

AREA SERVIZIO TRIBUTI

Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 8 - 2017

Oggetto: **Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni - Anno 2017.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 8 - 2017 .

Cetona, 24-01-2017

Il Responsabile
f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 8 - 2017 .

Cetona, 24-01-2017

Il Responsabile del Settore Contabile
f.to Rag. Mariella Spadoni

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA

IL SINDACO

f.to BARBANERA EVA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, li 15-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CHIACCHIO ANNALISA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 15-02-2017 al 02-03-2017
- è divenuta esecutiva dal giorno 30-01-2017
- [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 15-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CHIACCHIO ANNALISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 15-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....